

Spett.le AGCM,

lo scrivente, sindacato di categoria degli ispettori addetti alla revisione ministeriale denominato Federispettori, intende chiedere un vostro parere sull'ambigua evoluzione normativa del settore, con particolare riferimento al comparto veicoli pesanti, recentemente oggetto di privatizzazione. La norma quadro, recepimento della Direttiva comunitaria 2014/45ue, è il Decreto ministeriale 214/17, che all'art. 13, comma 3, reca testualmente che *"Al momento di effettuare un controllo tecnico, l'ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialità ed obiettività secondo quanto stabilito con provvedimento della autorità competente."* Il richiamato atto legislativo, il Decreto ministeriale 466/21 che disciplina l'esternalizzazione delle revisioni dei veicoli cosiddetti pesanti, tratta all'articolo 17 il tema del conflitto d'interessi in capo all'ispettore.

Regime giuridico degli ispettori autorizzati

"[..]

3. Gli ispettori autorizzati a svolgere attività di revisione sui mezzi di cui all'art. 3, comma 1 (veicoli c.d "pesanti"), non possono in alcun caso operare presso un operatore autorizzato in base a rapporto di lavoro dipendente e vengono individuati dall'organismo di supervisione territorialmente competente all'interno del registro degli ispettori per ogni singola seduta di revisione prenotata, anche per il tramite degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (7), ed autorizzata dal medesimo organismo di supervisione.

4. **Gli ispettori che siano legati da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con centri di controllo autorizzati alla revisione dei veicoli a motore, possono essere incaricati per le attività di revisione dei veicoli pesanti, e prestare la relativa attività di revisione, solo nell'ipotesi in cui i centri di controllo con cui sia sussistente tale rapporto di lavoro, non operino anche nella revisione dei veicoli pesanti.**

5. **Le limitazioni di cui al comma 4 si applicano anche agli ispettori che abbiano la titolarità giuridica dell'impresa che gestisce il centro di controllo o, in caso di centro di controllo avente forma societaria, che abbiano la legale rappresentanza ovvero che siano componenti degli organi societari ovvero siano titolari di partecipazioni societarie, anche di minoranza.**

"[..]"

Sostanzialmente, la prima versione del decreto, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel DM 214/17, **prevedeva che l'ispettore** (colui che svolge le revisioni ministeriali dei veicoli certificandole sotto la propria responsabilità) **non potesse essere un soggetto in conflitto d'interessi con le officine private ove si svolgono revisioni**, in continuità con quanto in essere per i funzionari dipendenti della Motorizzazione Civile. E' bene precisare infatti che è improprio definire "privatizzazione" quanto prescritto dal DM 466/21, poichè gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) mantengono un ruolo centrale nel settore decidendo

sulla base del principio di rotazione le assegnazioni ispettore privato- officina privata. Una premessa utile a comprendere al meglio la tabella che verrà di seguito riportata.

Con il Decreto ministeriale 237 del 21 settembre 2023 è stata aggiornata la disciplina del DM446/21, con una pericolosa modifica allo standard sul conflitto d'interessi che intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione.

Regime giuridico degli ispettori autorizzati (nuova versione dell'art.17)

"[..]

3. L'ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere tale attività presso l'operatore autorizzato con il quale ha un rapporto di lavoro subordinato.

4. L'ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti che ha un rapporto di lavoro con un centro di controllo privato per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, non può in alcun caso svolgere l'attività di revisione dei veicoli pesanti presso il medesimo centro, se questo è anche operatore autorizzato.

5. L'ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere attività di revisione presso l'operatore autorizzato di cui sia titolare dell'impresa autorizzata ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del codice della strada. Qualora l'impresa sia esercitata nella forma societaria, le limitazioni del periodo precedente si applicano nei riguardi di:

a) tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) gli amministratori, per ogni altro tipo di società.

*6bis [...] a) in sede di iscrizione al RUI rende, ai sensi articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **dichiarazione di non sussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati operanti nell'ambito della competenza territoriale degli Uffici della motorizzazione civile o sezioni delle DGT presso i quali si è dichiarato disponibile ad operare; ove ne ricorra il caso, con la medesima dichiarazione segnala ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Ai fini del periodo precedente sono considerate situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse quelle previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;***

[..]"

Secondo le nuove regole, è completamente decaduta la disposizione sul conflitto d'interessi che escludeva dall'attività di ispettore un titolare o dipendente di officina privata, **sostituita da un'autodichiarazione, una misura a nostro avviso insufficiente in quanto è impossibile definire il perimetro del "conflitto d'interessi"**. Un ispettore-titolare di centro revisioni di veicoli pesanti privato non può certamente svolgere l'attività nella propria struttura, **ma è libero di farlo dal proprio concorrente di zona**, non essendo determinabile, oggettivamente, la ricorrenza o meno del conflitto d'interessi. Nel settore dell'autotrasporto,

a maggior ragione, considerata la consistenza di alcune flotte di veicoli, è molto frequente il caso di un'impresa che si serve di numerose officine, anche ad ampio raggio se il trasportatore è strutturato a livello regionale/nazionale. Tralasciando i pessimi risvolti sulla sicurezza stradale che un eventuale coinvolgimento dell'ispettore nelle attività commerciali potrebbe determinare, gradiremmo acquisire un Vostro parere in materia di violazione dei principi di libera concorrenza. A Napoli, ad esempio, nei turni operativi dell'UMC si può notare come **il medesimo soggetto compaia sia nelle vesti dell'ispettore autorizzato, quindi incaricato di pubblico servizio, che come "agenzia" (officina di revisione), attività puramente imprenditoriale.**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI NAPOLI
Via Argine, 422 – 80147 Napoli
e-mail: direzione_upna@mit.gov.it

TURNO OPERATIVO ISPETTORI AUTORIZZATI U.P. NAPOLI 03/01/2024

DATA	TITOLARE	RISERVA	CLIENTE	LOCALITA'
03/01/2024	SEBASTIANO			SANT'ANTONIO ABATE
03/01/2024			SEBASTIANO	SAN VITALIANO

Nell'attesa di un vostro gentile riscontro,
porgiamo Distinti Saluti

Genova, 10/01/2024

Il Direttivo